



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°42 TFT 06 del 10 settembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 del nuovo C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 10 settembre 2019.

Presenti il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara ed il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta.

DEFERIMENTI

Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Sergio La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. LIUZZO ANTONELLO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere);

Il sig. LEONE GIOVANNI (Dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti della società A.S.D. Real Siracusa Belvedere)

A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE

Stagione Sportiva 2017-2018 - Campionato di Promozione.

La Procura Federale con nota 15127/859 pfi 18-19/MS/CS/jg del 26/06/2019 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Liuzzo Antonello, Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e dell'art. 22 commi 2,3 e 7 (esecuzione delle sanzioni) del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito la partecipazione del sig. Porchia Domenico alle gare A.S.D. Real Siracusa - A.P.D. Ragusa del 14.10.2018, Enna Calcio - A.S.D. Real Siracusa del 07.10.2018, A.P.D. RG - A.S.D. Real Siracusa del 10.10.2018 valevoli per il campionato di Promozione del C.R. Sicilia, nonostante fosse anche in corso di squalifica, come accordo ex art. 32 sexies C.G.S. pubblicato con C.U. n. 80/AA del 01.10.2018,
- b) il sig. Leone Giovanni nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Real Siracusa Belvedere all'epoca dei fatti della violazione dell'art. 1 bis commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 22 commi 2, 3 e 7 (esecuzione delle sanzioni) del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 61 commi 1 e 5 (Adempimenti preliminari alla gara) delle NOIF per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Soc. A.S.D. Real Siracusa Belvedere in occasione della gara A.S.D. Real Siracusa – A.P.D. RG del 14.10.2018, Enna Calcio - A.S.D. Real Siracusa del 07.10.2018, A.P.D. RG - Real Siracusa. del 10.10.2018 Campionato di Promozione del C.R. Sicilia in cui è stato impiegato, nelle fila dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere, in posizione irregolare, in quanto squalificato il sig. Porchia Domenico e sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;
- c) L'A.S.D. Real Siracusa Belvedere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, C.G.S. alla quale appartenevano il Sigg. Liuzzo Antonello (Presidente della Società) e Leone Giovanni (dirigente accompagnatore) Porchia Domenico (calciatore-allenatore).

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna;

Dato atto che i deferiti si sono presentati, dichiarando di non avere avuto contezza della squalifica inflitta al proprio tesserato Porchia Domenico, se non dopo la pubblicazione della sanzione nel C.U. del 14.10.18 seppure lo stesso sarebbe risultato squalificato sin dall'1.10.18 e chiedono pertanto il proscioglimento da ogni addebito.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo:

al sig. Liuzzo Antonello l'inibizione per mesi cinque;

al sig. Leone Giovanni l'inibizione per mesi cinque;

all'A.S.D. Real Siracusa Belvedere l'ammenda di € 1.500,00 e punti tre di penalizzazione, da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti, ritiene raggiunta la piena prova in ordine alla responsabilità di quanto ascritto ai deferiti a nulla rilevando il fatto che essi sono venuti a conoscenza della squalifica del sig. Porchia Domenico solo dopo la pubblicazione del CU n.80/AA del 1 ottobre 2018 sul C.U. del Comitato Regionale del 14.10.2018, ostandovi all'uopo la precisa disposizione del comma 11 dell'art. 22 dell'abrogato C.G.S. la quale stabilisce che tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, *con presunzione assoluta*, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità degli odierni deferiti in relazione a quanto dagli stessi posto in essere.

Per la qualcosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale con applicazione delle sanzioni che si determinano così come da dispositivo.

Alla declaratoria di responsabilità dei deferiti consegue la responsabilità dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del nuovo C.G.S. che medio tempore trova applicazione in ragione di quanto ascritto rispettivamente al Presidente ed al Dirigente Accompagnatore per la qualcosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale le cui sanzioni si determinano come da dispositivo tenendo conto, ai fini della loro quantificazione, del fatto che il calciatore Porchia ha partecipato effettivamente solo a due gare, ottenendo così un risultato utile, delle tre indicate in deferimento in quanto in una (gara del 7.10.2018) era inserito quale calciatore di riserva e non ha preso parte alla gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Liuzzo Antonello l'inibizione per mese uno; a Leone Giovanni l'inibizione per mese uno e all'A.S.D. Real Siracusa Belvedere, a titolo di responsabilità diretta e indiretta per fatto e colpa dei propri tesserati l'ammenda di € 500,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva campionato di appartenenza della prima squadra.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente relatore Dott. Sergio La Commare
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.15/B

- SANTAGATI SANTO

- A.S.D. CAMPANARAZZU

Campionato Seconda Categoria Girone E - stagione 2018-2019

Con nota 667/1010 pfi 18-19/MS/CS/jg del 12 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito i predetti per rispondere :

- Santagati Santo, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Campanarazzu, per la violazione di cui all'art.1 bis c.1 C.G.S. per avere presentato reclamo avverso la regolarità della gara A.S.D. Campanarazzu–Game Sport Ragusa del 18.11.2018, dichiarando che la società Game Sport Ragusa aveva effettuato sei sostituzioni, e non cinque come previsto dal Regolamento, pur sapendo che tale circostanza non corrispondeva a verità;

- la società A.S.D. CAMPANARAZZU, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 c.1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente.

L'apertura del procedimento è seguita al comunicato del Giudice Sportivo del Com. Reg. Sicilia n.204 del 5.12.2018, con il quale si è evidenziato che la A.S.D. Campanarazzu aveva presentato il reclamo approfittando di un errore dell'arbitro nella compilazione del rapporto di fine-gara; ciò con chiara falsità dimostrata dal fatto che il Santagati era presente alla gara in esame in qualità di dirigente accompagnatore ed aveva avuto pertanto la possibilità di constatare tempestivamente l'erroneità di quanto riportato nella velina delle sostituzioni.

La Procura Federale, acquisita la relativa documentazione, ha provveduto il 10.5.19 alla comunicazione di Conclusione delle Indagini e, ricevuta la memoria difensiva, redatta il 18.6.19 nell'interesse sia della società che di Santagati Santo, nella qualità di Presidente della stessa, ha proceduto al deferimento.

All'udienza del 10.9.2019 per le parti deferite è intervenuto il Sig. Santagati Santo, Presidente della società deferita, il quale respinge ogni addebito poiché sebbene fosse inserito come dirigente accompagnatore di fatto non ha assistito alla gara avendo accompagnato un proprio calciatore a pronto soccorso a seguito di un grave infortunio occorsogli nel corso del primo tempo.

A tal fine chiede un differimento dell'udienza per produrre la documentazione medica attestante quanto oggi dichiarato.

Nulla opponendo la Procura Federale il Tribunale rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 24.9.19 ore 15.00 assegnando termine alla parte deferita fino al 20.9.19 per il deposito della documentazione medica in loro possesso.

Sempre ai fini istruttori dispone la comparizione per il giorno 24.9.19 ore 15.00 dell'arbitro Sig. Tilaro Alberto della sezione A.I.A di Enna.

Dispone sospendersi i termini decadenziali del procedimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore
 Dott. Sergio La Commare

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.17/B

- CONTE GAETANO

- A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO

Campionato Prima Categoria - stagione 2018-2019

Con nota 564/1109 pfi 18-19/MS/CS/jg del 10 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito i predetti per rispondere :

- CONTE GAETANO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo, della violazione di cui all'art.1 bis c.1 C.G.S., avendo presentato reclamo avverso il risultato della gara A.S.D. Resuttana San Lorenzo–A.S.D. S.C. Mazarese.2 del 21.10.2018, cercando di trarre vantaggio da un errore commesso, prima, dalla A.S.D. S.C. Mazarese.2 nella compilazione della distinta di gara e, successivamente, dall'arbitro nella compilazione del rapporto di gara;

- la società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 c.1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente.

L'apertura del procedimento è seguita al comunicato del Giudice Sportivo Territoriale del Com. Reg. Sicilia (n.146 dl 2.11.2018), con il quale si è evidenziato che la A.S.D. Resuttana San Lorenzo aveva chiesto l'assegnazione della perdita della gara alla A.S.D. S.C. Mazarese.2 (conclusasi con il risultato di 0-0) per inosservanza dell'obbligo di impiego di calciatori "Giovani", avendo detta società sostituito al 41' del secondo tempo il calciatore n.11, Pisciotta Giuseppe (2001), con altro indossante la maglia n.13, non identificato preventivamente dall'arbitro in quanto depennato dalla distinta di gara. Dal supplemento di rapporto, immediatamente richiesto all'arbitro dal GST (anche sulla scorta di memoria difensiva in data 30.10.2018), era emerso che a fine gara la questione era stata prospettata dal dirigente della A.S.D. S.C. Mazarese.2, Armato Antonino, il quale, rifiutandosi di firmare la velina delle sostituzioni, aveva evidenziato che il calciatore Pisciotta era stato in realtà sostituito dal calciatore Othomane Omar, il quale aveva indossato la maglia n.13 pur se iscritto in lista al n.14. L'arbitro quindi aveva proceduto ad una nuova identificazione, convocando il calciatore subentrato e verificando così dal documento di identità che anche questo era nativo nel 2001. Poiché nessuna violazione era stata commessa dalla A.S.D. S.C. Mazarese.2 della vigente normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età per la Prima Categoria 2018-2019, era stato confermato il risultato della gara e per la irregolarità commessa (l'aver fatto indossare al calciatore subentrante la maglia n.13 in luogo di quella n.14, corrispondente alla presentata lista di gara) erano stati sanzionati sia la A.S.D. S.C. Mazarese.2 che (per il rifiuto di firmare la velina delle sostituzioni) il dirigente Armato Antonino.

La Procura Federale, acquisita la relativa documentazione, ha provveduto il 3.6.19 alla comunicazione di Conclusione delle Indagini ed ha poi proceduto al deferimento.

All'udienza del 10.9.2019 si è presentato il Presidente deferito sig. Conte Gaetano il quale ha sostenuto di non aver saputo della ulteriore identificazione del calciatore subentrato per la A.S.D. S.C. Mazarese.2 operata dall'arbitro subito dopo la gara.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, applicare:

a carico di Conte Gaetano la sanzione della inibizione per mesi tre;

a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti acquisiti, osserva come i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale non abbiano pieno fondamento.

Ed invero dalla documentazione acquisita, ed in particolare sia dalla velina delle sostituzioni che dal supplemento arbitrale, si rileva – da un lato - la piena osservanza della vigente normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età per la Prima Categoria 2018-2019 da parte della A.S.D. S.C. Mazarese.2.

Ciò però non comporta automaticamente la infondatezza del reclamo proposto dalla A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

Può infatti essere risultato determinate per la iniziativa adottata che del semplice “scambio di maglia”, successivamente accertato (la n. 13 in luogo della n. 14 che avrebbe dovuto indossare il calciatore Othomane Omar) non sia venuto tempestivamente a conoscenza il dirigente accompagnatore della A.S.D. Resuttana San Lorenzo, della cui presenza non v'è traccia di quanto accaduto nell'immediato fine gara nello spogliatoio dell'arbitro. A questi infatti va ascritta la imprecisione in questione, reiterata peraltro sul punto anche allorchè nel supplemento di rapporto richiesto dal GST non c'è menzione neppure nel corso della nuova identificazione del giocatore subentrato, operata a seguito della contestazione del dirigente della A.S.D. S.C. Mazzaresese.2

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi Conte Gaetano e la società alla A.S.D. Resuttana San Lorenzo da quanto addebitato.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore
Dott. Sergio La Commare

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente relatore Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n. 509/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Ragusa;

sig. Lillo Mirko (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Ragusa);

sigg. Iacono Ettore, Saglimbene Luciano, Di Stefano Simone, Romeo Alessandro, Schembari Gaetano e Spadaro Marco, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08.07.19 proc. 385/689 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Ragusa;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Lillo Mirko;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Iacono Ettore, Di Stefano Simone, Romeo Alessandro, Schembari Gaetano e Spadaro Marco, e di una gara a carico di Saglimbene Luciano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 180,00 a carico della società A.S.D. Real Ragusa;

l’inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Lillo Mirko;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Iacono Ettore, Saglimbene Luciano, Di Stefano Simone, Romeo Alessandro, Schembari Gaetano e Spadaro Marco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore

Dott. Gianfranco Valledlunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 510/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Criscione Lupis;

sig. Burruano Luca (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Criscione Lupis);

sigg. Jallow Momodou, Mohamed Kone, Bah Mostapha, Camara Yaya, Dampha Balagi, Diakite Soulemani, Kampang Nasso, Keita Youssouf, Saho Ibrahim, Susso Mohamed, Diaby Bafode, Saho Keba e Kanteh Lamin, calciatori già tesserati per la società’ deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 10.07.19 proc. 536/690 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

Fissata l’udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Criscione Lupis;

l’inibizione. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Burruano Luca;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Jallow Momodou, Mohamed Kone, Bah Mostapha, Camara Yaya, Dampha Balagi, Diakite Soulemani, Kampang Nasso, Keita Youssouf, Saho Ibrahim, Susso Mohamed, Diaby Bafode, Saho Keba e Kanteh Lamin.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell’esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della

Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Criscione Lupis;

l’inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Burruano Luca;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Jallow Momodou, Mohamed Kone, Bah Mostapha, Camara Yaya, Dampha Balagi, Diakite Soulemani, Kampang Nasso, Keita Youssof, Saho Ibrahim, Susso Mohamed, Diaby Bafode, Saho Keba e Kanteh Lamin.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 10 settembre 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI